



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19197 - Data adozione: 04/12/2018

Oggetto: Oggetto: Rimateria S.p.A., gestore della discarica sita in località Ischia di Crociano in Comune di Piombino - Provvedimento di Diffida ad adempiere alla presentazione di adeguate ed idonee garanzie finanziarie secondo le disposizioni di cui alle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/12/2018

Numero interno di proposta: 2018AD021727

IL DIRIGENTE

VISTI

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano le migliori tecnologie disponibili fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, e prevede che l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell'infrazione:
 - lett. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

-lett. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

- la Circolare del “Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295GAB del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”, con la quale il citato Ministero chiarisce come con l’espressione “situazioni” di cui all’art. 29-decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato è riferita al caso in cui si manifestino situazioni “di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana”;

- la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017)”, ed in particolare l’art. 18 c. 1 lettera a) che ha disposto la modifica dell’art. 29-decies, comma 9, lettera b) che disciplina la diffida e contestuale sospensione dell’attività;

- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.” nonché, le seguenti delibere della Regione Toscana:

- la D.G.R.T. 06/08/2012, n. 743: “*Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

- la D.G.R.T. 01/07/2013, n. 535 recante “ *Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti – Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743*” come modificata dalla D.G.R.T. del 09/09/2013, n. 751

PREMESSO che la soc. Rimateria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

VISTI i seguenti atti:

- l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;

- il DD n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;

- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata con nota n. 325081 del 09/08/2016;

- presa d'atto di modifica non sostanziale propria comunicazione prot.n.384134 del 03/08/2017;

che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

PRESO ATTO che ad oggi le garanzie finanziarie prestate dalla Società Rimateria SpA a favore della Regione Toscana, sono le seguenti:

- polizza nr. 23331304 della Finworld SpA per € 4.487.365,16 in corso di validità dal 06/06/2018 al 09/12/2025 con proroghe annuali a partire dal 10/12/2025 per la gestione operativa;
- polizza nr. 23331309 della Finworld SpA per € 388.894,96 con validità dal 06/06/2018 al 31/08/2019 con proroghe annuali a partire dal 01/09/2019 per la post gestione;

RILEVATO che

- in data 30/06/2015, con provvedimento della Banca d'Italia, è stata disposta la cancellazione della Società Finworld SpA dal pregresso Albo ex art. 107 del previgente TUB e la non iscrizione al nuovo Albo ex art. 106 TUB;
- il giudizio di primo grado instaurato dalla Società Finworld SpA di fronte al TAR Lazio avverso il predetto provvedimento, si è concluso con sentenza n. 10918/2017 con esito sfavorevole alla Società poiché si è confermata la legittimità dell'operato della Banca d'Italia e quindi la mancata iscrizione all'apposito Albo per la Società Finworld SpA;
- l'efficacia della sentenza di primo grado, seppur inizialmente sospesa in virtù dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 426/2018 del gennaio 2018 emessa nel giudizio di appello proposto dalla medesima Società, è stata confermata con la successiva ordinanza dello stesso Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3424 del 20/07/2018;

PREMESSO che

- in data 24/07/2018 questo settore ha comunicato con Pec formale prot. n. 374392, contestazione delle garanzie prestate con le polizze fideiussorie n. 23331304 e n. 23331309 ed ha contestualmente richiesto la loro sostituzione entro il termine di 30 gg, poichè entrambe stipulate con la società Finworld Spa risultata non idonea a rilasciare garanzie finanziarie a favore della pubblica amministrazione così come stabilito dal comma 1 dell'art. 106 del D.lgs 385/1993 "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia";
- la società Rimateria Spa, con lettera acquisita con protocollo regionale n. 390642 in data 08/08/2018, ha controdedotto alla comunicazione della Regione Toscana sopra richiamata con

alcune osservazioni e contributi redatti dalla stessa società Finworld e, successivamente, con altra nota pervenuta il 14/08/2018 prot.n. 395418, ha integrato le controdeduzioni con un parere dello Studio Pardini Dottori Commercialisti Associati in merito alla validità delle garanzie prestate;

CONSIDERATO che a seguito delle controdeduzioni presentate dalla società Rimateria Spa sopra richiamate, si è ritenuto di svolgere un approfondimento giuridico chiedendo specifico contributo all'Avvocatura regionale, che ha rilasciato propria istruttoria e valutazione in data 25/10/2018 in merito alle fidejussioni rilasciate dalla Società Finworld Spa e nello specifico ritenendo che, *“anche e soprattutto in ragione degli interessi pubblici coinvolti (relativi alla tutela dell'ambiente), si debba procedere a richiedere, ai soggetti a ciò onerati, che siano prestate nuove garanzie in sostituzione di quelle emesse dalla Società Finworld, ciò a prescindere che le predette garanzie siano state emesse dalla stessa Società in data antecedente alla cancellazione dall'Albo degli intermediari finanziari, vale a dire al 30/06/2015, oppure in data successiva”*;

CONSIDERATO altresì che con nota prot. n. 531231 del 21/11/2018 è stato comunicato a Rimateria SpA la conclusione dell'accertamento istruttorio, che ha confermato che la Finworld Spa alla luce delle già citate sentenza del TAR Lazio n. 10918/2017 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3424 del 20/07/2018, non è soggetto idoneo alla stipula di garanzie finanziarie a favore della pubblica amministrazione e che, entro 10 gg dal ricevimento della citata nota, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di presentazione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe stato emanato specifico provvedimento di diffida ad ottemperare ai sensi dell'art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che, in risposta alla succitata corrispondenza, alla data entro il quale il gestore avrebbe dovuto trasmettere ufficialmente le nuove garanzie in sostituzione di quelle emesse, ovvero entro il giorno 01/12/2018, nessun riscontro a quanto richiesto da questo settore è pervenuto al protocollo della Regione Toscana da parte di Rimateria SpA;

EVIDENZIATO che l'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i stabilisce che *“l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e che al comma 11 lettera g) prevede: “le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere*

prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;"

EVIDENZIATO che il D.lgs. n. 36/2003 disciplina all'art. 14 la modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa della discarica e che oltre alla garanzia finanziaria volta a coprire gli oneri per la gestione operativa dell'impianto, debba essere prestata anche una garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

EVIDENZIATO altresì che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2003 la prestazione di garanzie finanziarie da parte del richiedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche;

RILEVATO che le garanzie finanziarie prestate dalla Società Rimateria SpA a favore della Regione Toscana, risultano emesse da soggetto non idoneo e abilitato al rilascio di garanzia fideiussoria alla Pubblica Amministrazione e che la stessa Società risulta inadempiente alla richiesta da parte di questo settore di prestare nuove fideiussioni in sostituzione di quelle emesse dalla società Finworld SpA;

RITENUTO che, in relazione alla natura dei fatti come sopra accertati, sia atto dovuto procedere a diffidare, ai sensi di quanto stabilito alla lettera a) comma 9 dell'articolo 29-decies del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29- quattordices, la Società Rimateria SpA, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, affinché adempia, entro il termine ivi stabilito, all'obbligo di ottemperare alla trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di DIFFIDARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e smi, la Società Rimateria SpA, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano ad adempiere, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all'obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, con nuove fideiussioni sostitutive di quelle emesse dalla Società Finworld SpA, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore;

2. di RISERVARSI ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al mancato adempimento di quanto sopra ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli artt. 29- decies comma 9 e 29- quattordecies del D.lgs 152/2006 e smi.

3. di PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e smi, che:

- l'unità organizzativa competente per il procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente dott. Ing. Andrea Rafanelli;

4. di TRASMETTERE copia del presente atto a:

- Rimateria S.p.A.
- Comune di Piombino
- Dipartimento ARPAT di Piombino Elba
- Dipartimento ARPAT di Livorno

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec;

Si avverte che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE